

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, ...
C

Progetto

REGOLAMENTO (UE) N. .../... DELLA COMMISSIONE

del [...]

che stabilisce delle regole dettagliate per la qualificazione dell'equipaggio di cabina interessato alle operazioni commerciali e che modifica il regolamento (UE) n. .../... della Commissione che stabilisce delle regole dettagliate per il personale dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

REGOLAMENTO (UE) N. .../... DELLA COMMISSIONE

del [...]

che stabilisce delle regole dettagliate per la qualificazione dell'equipaggio di cabina interessato alle operazioni commerciali e che modifica il regolamento (UE) n. .../... della Commissione che stabilisce delle regole dettagliate per il personale dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SSE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 216/2008 intende stabilire e mantenere un alto ed uniforme livello di sicurezza dell'aviazione civile in Europa. Il regolamento fornisce i mezzi per raggiungere questo ed altri obiettivi nel settore della sicurezza dell'aviazione civile.
- (2) L'equipaggio di cabina interessato alle operazioni di certi aeromobili deve soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali indicati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008. Stando a questo regolamento, l'equipaggio di cabina deve essere sempre idoneo e competente ad esercitare i compiti di sicurezza che gli competono; i membri dell'equipaggio interessati alle operazioni commerciali devono essere titolari di un attestato come indicato inizialmente nell'allegato III, capitolo O, punto (d) dell'OPS 1 1005 di cui al regolamento (CEE) n. 3922/91 del 16 dicembre 1991 sull'armonizzazione dei requisiti tecnici e procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile².
- (3) Il regolamento (CE) n. 216/2008 richiede alla Commissione di adottare le norme attuative per il rilascio delle licenze di pilotaggio, la qualificazione dell'equipaggio di cabina e per la valutazione della loro idoneità medica. Il regolamento (UE) n. .../.. stabilisce tali norme attuative, con l'eccezione degli aspetti connessi alla qualificazione e corrispondente attestato di equipaggio di cabina. Questo regolamento modifica quindi il regolamento (UE) n. .../... al fine di includere questi aspetti particolari.

¹ GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.

² GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/2002 (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).

- (4) L'industria aeronautica e le amministrazioni degli Stati membri richiedono del tempo per adattarsi a questa nuova struttura e per riconoscere sotto certe condizioni la validità degli attestati concernenti l'addestramento sulla sicurezza rilasciati all'equipaggio di cabina prima dell'applicabilità di questo regolamento.
- (5) Al fine di garantire una transizione dolce e un alto ed uniforme livello di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione europea, le misure di attuazione dovrebbero riflettere lo stato dell'arte, incluse le migliori pratiche, ed il progresso scientifico e tecnico nel settore dell'addestramento dell'equipaggio di condotta. Di conseguenza, dovrebbero essere presi in considerazione il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio del 16 dicembre 1991 sull'armonizzazione dei requisiti tecnici e procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile, i requisiti tecnici e le procedure amministrative concordate dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (in appresso: "ICAO") e le Joint Aviation Authorities europee fino al 30 giugno 2009, nonché la legislazione esistente riguardante un ambiente specifico nazionale.
- (6) Le misure specificate nell'allegato III al regolamento (CEE) n. 3922/91 per l'attestato concernente l'addestramento sulla sicurezza dell'equipaggio di cabina vengono cancellate in conformità all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008. Le misure adottate da questo regolamento devono essere considerate come le misure corrispondenti.
- (7) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso: "l'Agenzia") ha preparato una bozza delle norme attuative e le ha presentate come un parere alla Commissione in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. .../.. della Commissione è modificato come segue:

1. Il seguente punto deve essere aggiunto all'articolo 1:
 - “6. le condizioni relative al rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca dell'attestato di equipaggio di cabina, nonché i privilegi e le responsabilità dei titolari degli attestati di equipaggio di cabina.”
2. Il seguente punto deve essere aggiunto all'articolo 2:
 - “(11) "Membro dell'equipaggio di cabina", un membro dell'equipaggio adeguatamente qualificato, diverso dall'equipaggio di condotta o un membro dell'equipaggio tecnico, a cui vengono assegnati da un operatore dei compiti connessi alla sicurezza dei passeggeri e del volo durante le operazioni.”
3. Viene aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 9b

Qualificazione dell'equipaggio di cabina e relativo attestato

1. I membri dell'equipaggio di cabina interessati alle operazioni commerciali di aeromobili di cui all'articolo 1, punti b) e c) del regolamento (CE) n. 216/2008 devono essere qualificati e titolari dei relativi attestati conformemente ai requisiti tecnici e procedure amministrative indicati nell'allegato V.
2. I membri dell'equipaggio di cabina titolari, all'applicabilità di questo regolamento, di un attestato relativo all'addestramento sulla sicurezza in conformità al regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio³ (in appresso: "UE-OPS"):
 - (a) sono considerati conformi a questo regolamento se soddisfano i requisiti applicabili dell'UE-OPS relativi all'addestramento, verifica e aggiornamento; o
 - (b) se non soddisfano i requisiti applicabili dell'UE-OPS relativi all'addestramento, verifica e aggiornamento, devono completare tutto l'addestramento e le verifiche richieste prima di essere considerati conformi a questo regolamento; o
 - (c) se non hanno effettuato operazioni commerciali con aeroplani per più di 5 anni, devono completare il corso di addestramento iniziale e devono superare l'esame corrispondente come richiesto nell'allegato V prima di essere considerati conformi a questo regolamento.
3. Gli Stati membri devono sostituire gli attestati relativi all'addestramento sulla sicurezza in conformità all'UE-OPS con gli attestati di equipaggio di cabina del formato stabilito nella parte AR entro l'8 aprile 2017.
4. I membri dell'equipaggio di cabina interessati alle operazioni commerciali con elicotteri, all'applicabilità di questo regolamento:
 - (a) sono considerati conformi ai requisiti dell'addestramento iniziale dell'allegato V se soddisfano le disposizioni applicabili dei requisiti aeronautici JAA relativi all'addestramento, verifica e aggiornamento per il trasporto aereo commerciale con elicotteri; o
 - (b) se non soddisfano i requisiti applicabili relativi all'addestramento, verifica e aggiornamento, devono completare tutto l'addestramento e le verifiche richieste per operare su elicotteri, con l'eccezione dell'addestramento iniziale, prima di essere considerati conformi a questo regolamento; o
 - (c) se non hanno effettuato operazioni commerciali con elicotteri per più di 5 anni, devono completare il corso di addestramento iniziale e devono superare l'esame corrispondente come richiesto nell'allegato V prima di essere considerati conformi a questo regolamento.
5. Gli Stati membri devono rilasciare gli attestati di equipaggio di cabina del formato stabilito nella parte AR a tutti i membri dell'equipaggio di cabina interessati alle operazioni commerciali con elicotteri entro l'8 aprile 2013.

³ GUL 373 del 31.12.1991, da pag. 4 a pag. 8.

4. Viene inserito un nuovo allegato V come indicato nell'allegato a questo regolamento.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dall'8 aprile 2012.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del paragrafo CC.GEN.030 (*Documenti e conservazione della documentazione*) dell'allegato V fino all'8 aprile 2014.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni di questo regolamento ai membri dell'equipaggio di cabina interessati alle operazioni commerciali con elicotteri fino all'8 aprile 2014.
4. Se uno Stato membro si avvale delle disposizioni dei paragrafi 2 o 3, deve notificare la Commissione e l'Agenzia. Tale notificazione deve descrivere le ragioni per tali deroghe, nonché il programma per l'implementazione contenente le azioni previste e la corrispondente tempistica.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per la Commissione

[...]

Il presidente

ALLEGATO V
Qualificazione dell'equipaggio di cabina interessato alle operazioni di trasporto aereo commerciale

[PARTE CC]

CAPITOLO GEN - REQUISITI GENERALI

CC.GEN.001 Autorità competente

Ai fini di questa parte, l'autorità competente deve essere l'autorità designata dallo Stato membro nel quale una persona richiede il rilascio di un attestato di equipaggio di cabina.

CC.GEN.005 Campo di applicazione

Questa parte stabilisce i requisiti per il rilascio degli attestati di equipaggio di cabina e le condizioni per la loro validità ed utilizzo da parte dei titolari.

CC.GEN.015 Richiesta di un attestato di equipaggio di cabina

La richiesta di un attestato di equipaggio di cabina deve essere presentata nella forma e nelle modalità stabilite dall'autorità competente.

CC.GEN.020 Età minima

Il richiedente un attestato di equipaggio di cabina deve avere almeno 18 anni.

CC.GEN.025 Privilegi e condizioni

- (a) I privilegi dei titolari di un attestato di equipaggio di cabina consistono nell'operare come membri dell'equipaggio di cabina in operazioni di trasporto aereo commerciale con aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (b) I membri dell'equipaggio di cabina possono esercitare i privilegi specificati al punto a) solo se:
 - (1) sono titolari di un valido attestato di equipaggio di cabina come specificato al punto CC.CCA.105; e
 - (2) soddisfano i requisiti dei punti CC.GEN.030 e CC.TRA.225 e i requisiti applicabili della parte MED.

CC.GEN.030 Documenti e conservazione della documentazione

- (a) Al fine di dimostrare conformità con i requisiti applicabili come specificato al punto CC.GEN.025(b), ciascun titolare deve mantenere, e fornire su richiesta, i documenti relativi all'addestramento e alla verifica corrispondenti alla/e sua/e qualifica/qualifiche al tipo o variante di aeromobile, a meno che l'operatore datore di lavoro mantenga tali documenti e possa fornirli prontamente su richiesta da parte dell'autorità o del titolare.
- (b) Quando esercitano i corrispondenti privilegi, i titolari devono portare con se i propri attestati e la lista delle qualifiche al tipo o variante di aeromobile fornita dall'operatore datore di lavoro.

CAPITOLO CCA - REQUISITI SPECIFICI PER L'ATTESTATO DI EQUIPAGGIO DI CABINA

CC.CCA.100 Rilascio dell'attestato di equipaggio di cabina

- (a) Gli attestati di equipaggio di cabina devono essere rilasciati soltanto ai richiedenti che abbiano superato l'esame a seguito del completamento del corso di addestramento iniziale in conformità a questa parte.
- (b) Gli attestati di equipaggio di cabina devono essere rilasciati in conformità al punto AR.CC.200:
 - (1) dall'autorità competente; o
 - (2) da un'organizzazione approvata al rilascio dall'autorità competente.

CC.CCA.105 Validità dell'attestato di equipaggio di cabina

L'attestato di equipaggio di cabina deve essere rilasciato con durata illimitata e deve rimanere valido a meno che:

- (a) non venga sospeso o revocato dall'autorità competente; o
- (b) il suo titolare non abbia esercitato i corrispondenti privilegi durante i 60 mesi precedenti su almeno un tipo di aeromobile.

CC.CCA.110 Sospensione e revoca dell'attestato di equipaggio di cabina

- (a) Se i titolari non soddisfano i requisiti di questa parte, il loro attestato di equipaggio di cabina può essere sospeso o revocato dall'autorità competente in conformità al punto AR.GEN.355.
- (b) In caso di sospensione o revoca del loro attestato di equipaggio di cabina da parte dell'autorità competente, i titolari devono:
 - (1) venire informati per iscritto della decisione e del loro diritto di ricorso in conformità alla legislazione nazionale;
 - (2) astenersi dall'esercitare i privilegi concessi dal loro attestato di equipaggio di cabina;
 - (3) informare, senza ritardi inaspettati, l'operatore/gli operatori datore/i di lavoro; e
 - (4) restituire il loro attestato in conformità alla procedura applicabile stabilita dall'autorità competente.

CAPITOLO TRA - REQUISITI DI ADDESTRAMENTO PER I RICHIEDENTI O I TITOLARI DELL'ATTESTATO DI EQUIPAGGIO DI CABINA

CC.TRA.215 Fornitura di addestramento

L'addestramento richiesto in questa parte deve essere:

- (a) fornito dalle organizzazioni di addestramento o operatori del trasporto aereo commerciale approvati a tal fine dall'autorità competente in conformità al punto AR.CC.200;
- (b) svolto da personale appositamente qualificato per gli elementi dell'addestramento che devono essere trattati; e
- (c) condotto conformemente ad un programma di addestramento e documentato nel processo di approvazione dell'organizzazione.

CC.TRA.220 Corso di addestramento iniziale ed esame

- (a) I richiedenti un attestato di equipaggio di cabina devono completare un corso di addestramento iniziale per familiarizzarsi con l'ambiente aeronautico e per acquisire un

livello di conoscenza generale e competenza basica sufficienti per svolgere i loro compiti e per ottemperare agli obblighi associati alla sicurezza dei passeggeri e del volo durante le operazioni normali, anormali e di emergenza.

- (b) Il programma del corso di addestramento iniziale deve includere almeno gli elementi specificati all'appendice 1 di questa parte. Il programma deve includere sia l'addestramento teorico che pratico.
- (c) I richiedenti un attestato di equipaggio di cabina devono sottoporsi a un esame che tratti tutti gli elementi del programma di addestramento specificati al punto (b), con l'eccezione dell'addestramento relativo alla gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM), al fine di dimostrare di aver conseguito il livello di conoscenza e di competenza richiesto al punto (a).

CC.TRA.225 Qualificazione/i al tipo o variante di aeromobile

- (a) I titolari di un valido attestato di equipaggio di cabina possono operare su un aeromobile solamente se sono qualificati in conformità ai requisiti applicabili della parte CAT.
- (b) Per essere qualificato su un tipo o variante di aeromobile, il titolare deve:
 - (1) soddisfare i requisiti dell'addestramento, verifica e validità applicabili, che includono, per l'aeromobile sul quale deve operare:
 - (i) l'addestramento specifico al tipo di aeromobile e l'addestramento per la conversione dell'operatore; familiarizzazione;
 - (ii) addestramento complementare;
 - (iii) addestramento periodico; e
 - (2) deve aver operato sul tipo di aeromobile nei 6 mesi precedenti, o deve aver completato il corso di aggiornamento e la verifica corrispondenti prima di poter operare di nuovo su quel tipo di aeromobile.

Appendice 1 alla parte CC

Corso di addestramento iniziale ed esame

PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO

Il programma di addestramento del corso d'addestramento iniziale deve includere almeno i seguenti punti:

1. *Conoscenza teorica generale dell'aviazione e dei regolamenti dell'aviazione che includano tutti gli elementi pertinenti ai compiti e alle responsabilità richiesti all'equipaggio di cabina:*
 - 1.1. conoscenza generale della terminologia avionica pertinente, teoria del volo, distribuzione dei passeggeri, aree operative, meteorologia ed effetti della contaminazione di superficie;
 - 1.2. regolamenti dell'aviazione pertinenti all'equipaggio di cabina e al ruolo dell'autorità competente;
 - 1.3. compiti e responsabilità dell'equipaggio di cabina durante le operazioni e la necessità di rispondere prontamente ed efficacemente a situazioni di emergenza;

- 1.4 competenza ed idoneità continue per operare come membro dell'equipaggio di cabina, incluse le limitazioni temporali in merito al volo e al servizio e requisiti relativi ai periodi di riposo;
- 1.5 l'importanza di assicurare che i documenti e manuali pertinenti siano mantenuti aggiornati con le modifiche fornite dall'operatore, ove applicabile;
- 1.6 l'importanza del fatto che l'equipaggio di cabina svolga i propri compiti in conformità al manuale operativo dell'operatore;
- 1.7 l'importanza del briefing pre-volo e la fornitura delle necessarie informazioni di sicurezza per quanto riguarda i loro compiti specifici; e
- 1.8 l'importanza di identificare quando i membri dell'equipaggio di cabina hanno l'autorità e la responsabilità di dare inizio ad un'evacuazione e ad altre procedure di emergenza.

2. *Comunicazione:*

Durante l'addestramento deve essere enfatizzata l'importanza di una comunicazione efficace tra l'equipaggio di cabina e l'equipaggio di condotta, incluse le tecniche di comunicazione, una lingua comune e la terminologia.

3. *Corso introduttivo sui fattori umani (HF) in aviazione e gestione del personale di bordo (CRM)*

Questo corso deve essere svolto da almeno un istruttore CRM dell'equipaggio di cabina. Gli elementi dell'addestramento devono essere trattati approfonditamente e devono includere almeno i seguenti punti:

- 3.1. *Generalità:* fattori umani nell'aviazione, istruzioni generali sui principi ed obiettivi della CRM, prestazioni umane e loro limiti;
- 3.2. *Aspetti relativi al singolo membro dell'equipaggio di cabina:* consapevolezza personale, errore umano e affidabilità, atteggiamenti e comportamenti, autovalutazione; stress e gestione dello stress; stanchezza e vigilanza; assertività-positività; consapevolezza della situazione, acquisizione ed elaborazione delle informazioni.

4. *Assistenza ai passeggeri e sorveglianza della cabina:*

- 4.1 importanza di una corretta assegnazione dei posti, tenuto conto della massa e del bilanciamento dell'aeromobile, categorie speciali di passeggeri e la necessità di far sedere passeggeri non disabili vicino alle uscite non sorvegliate;
- 4.2 disposizioni relative allo stivaggio in condizioni di sicurezza dei bagagli in cabina e degli oggetti necessari per il servizio in cabina e al rischio che essi possano divenire pericolosi per gli occupanti della cabina o possano ostruire l'accesso all'equipaggiamento o alle uscite di emergenza ovvero danneggiarle;
- 4.3 consigli relativi all'individuazione e all'assistenza dei passeggeri che si trovano sotto l'effetto dell'alcol o sotto l'influsso di stupefacenti, o che diventano aggressivi;
- 4.4 precauzioni da prendere quando vengono trasportati animali vivi in cabina;
- 4.5 funzioni da svolgere in caso di turbolenza, in particolare per rendere sicura la cabina;
e
- 4.6 metodi utilizzati per la motivazione dei passeggeri e il controllo degli stessi, in modo da accelerare l'evacuazione di emergenza.

5. *Aspetti aero-medici e pronto soccorso:*
- 5.1 istruzione generale sugli aspetti aero-medici e sopravvivenza;
 - 5.2 gli aspetti fisiologici del volo con particolare enfasi all'ipossia e ai requisiti relativi all'ossigeno;
 - 5.3 pronto soccorso di base, che include:
 - a. mal d'aria;
 - b. iperventilazione;
 - c. bruciature;
 - d. ferite;
 - e. perdita di conoscenza; e
 - f. fratture e ferite dei tessuti molli;
 - 5.4 emergenze mediche durante il volo e procedure corrispondenti di pronto soccorso che includano almeno:
 - a. asma;
 - b. stress e reazioni allergiche;
 - c. shock;
 - d. diabete;
 - e. soffocamento;
 - f. epilessia;
 - g. parto;
 - h. ictus; e
 - i. infarto;
 - 5.5 utilizzo di apparecchiature appropriate incluso l'ossigeno di pronto soccorso, la cassetta del pronto soccorso e la cassetta medica di emergenza e del loro contenuto;
 - 5.6 addestramento per la rianimazione cardiopolmonare per ogni membro dell'equipaggio di cabina utilizzando un apposito manichino e prendendo in considerazione le caratteristiche dell'ambiente di un aeromobile; e
 - 5.7 salute ed igiene durante il viaggio, incluso:
 - a. igiene a bordo;
 - b. rischio di contatto con malattie infettive e mezzi per ridurre tali rischi;
 - c. trattamento di rifiuti clinici;
 - d. disinfezione dell'aeromobile;
 - e. trattamento di casi di morte a bordo; e
 - f. gestione del livello di attenzione, effetti fisiologici dell'affaticamento, fisiologia del sonno, ritmo cardiaco e cambiamenti di fuso orario.
6. *Merci pericolose:*
- 6.1 principi generali;

- 6.2 importanza delle procedure e resoconti; e
- 6.3 imballaggio applicabile e limitazioni.
- 7. *Aspetti generali sulla sicurezza in aviazione, inclusa la consapevolezza delle disposizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 300/2008.*
- 8. *Addestramento in caso di incendio e fumo:*
 - 8.1 enfasi sulla responsabilità dell'equipaggio di cabina ad affrontare prontamente le emergenze che coinvolgono incendio e fumo e, in particolare, enfasi sull'importanza dell'identificare l'effettiva causa dell'incendio;
 - 8.2 importanza del fatto di dover informare immediatamente l'equipaggio di condotta, nonché le specifiche azioni necessarie per il coordinamento e l'assistenza quando vengono scoperti incendio o fumo;
 - 8.3 la necessità di controllare frequentemente le aree soggette a rischio di incendio inclusi i bagni e i corrispondenti sensori di fumo;
 - 8.4 la classificazione degli incendi ed il tipo appropriato di agenti estinguenti e procedure per particolari situazioni di incendio, tecniche di applicazione degli agenti estinguenti, conseguenze di una applicazione sbagliata e l'uso in spazi ristretti; e
 - 8.5 procedure generali dei servizi di emergenza di terra negli aeroporti.
- 9. *Addestramento alla sopravvivenza:*
 - 9.1 addestramento alla sopravvivenza a terra, inclusi ambienti ostili (per esempio polare, deserto o giungla);
 - 9.2 addestramento alla sopravvivenza in acqua, inclusi l'utilizzo effettivo e l'uso dell'equipaggiamento personale di galleggiamento in acqua e l'uso di canotti di salvataggio o di altro equipaggiamento analogo nonché pratica effettiva in acqua.